

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: RICORSO AL TAR MARCHE PRESENTATO DALLA DR.SSA T.D.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di costituirsi in giudizio avanti al TAR Marche opponendosi al ricorso notificato il 3/09/2015 e presentato dalla Dr.ssa T.D. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali).
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, avvocato dirigente dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di legge sia nella fase cautelare sia nella fase di merito .
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo .

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Cignacci



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(AREA VASTA N. 4 FERMO)
U.O.S. UFFICIO LEGALE

Con deliberazione del Comitato di Gestione della USL n. 21 di Fermo n. 676 del 17/11/1988 la Dr.ssa T.D. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto, con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46

Per reati connessi all'esercizio della professione di farmacista la Dr.ssa T.D. è stata oggetto di condanna penale comminata con sentenze n. 319/2013 e n. 356/2013 emesse dalla sezione penale del Tribunale di Fermo.

Conseguentemente è stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, che ha provveduto a valutare autonomamente i fatti oggetto dei predetti procedimenti penali

L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, con nota prot. 201500274 del 20/07/2015, ha così comunicato all'Area Vasta n. 4 di Fermo:

“ Ai sensi dell'art. 47 del DPR 221/1950, si comunica che, con provvedimento in data 18/6/2015 il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha inflitto alla Dr.ssa T.D. nata a Monte Giberto (AP) il 30/11/1961 la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 6 (sei) mesi. La suddetta sanzione è divenuta definitiva in data 10/8/2015. “

Con successiva nota a rettifica prot. 201500299 del 7/8/2015 l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo comunicava che la data di decorrenza della sanzione era spostata al 14/08/2015.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo adottava quindi le seguenti determinazioni aventi ad oggetto:
N. 447/AV4 DEL 6/8/2015 “ FARMACIA SITA NEL COMUNE DI MONTE GIBERTO - TITOLARE DOTT.SSA T.D. - SOSPENSIONE A SEGUITO PROVVEDIMENTO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E CHIUSURA DELLA FARMACIA PER SEI MESI”

N. 456/AV4 DEL 6/8/2015 “RETTIFICA ALLA DETERMINA N 447/AV4 DEL 06/08/2015 DI CHIUSURA DELLA FARMACIA DR.SSA T.D. DI MONTE GIBERTO PER MESI SEI”.

Le predette determinazioni venivano adottate tenuto conto che, una volta applicata la sospensione dalla professione il titolare della farmacia non può più esercitare le proprie funzioni e l'esercizio commerciale non può rimanere aperto neppure tramite la nomina di un sostituto del titolare. Infatti secondo consolidata giurisprudenza la sospensione dell'esercizio della professione di farmacista

irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia che non può essere temporaneamente affidata ad un sostituto .

Il Tar Lazio con sentenza n. 11085/2009 fra l'altro ha così ritenuto :

.....Indipendentemente dalle richiamate circostanze, comunque, valgono, nella materia, i principi che seguono.

" Qualora il titolare perda - anche solo per un periodo - i requisiti per l'esercizio dell'attività farmaceutica non può sostituire altri a sé stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute del titolare di esercizio farmaceutico ex art. 11 l. 362/91, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per ovviare all'esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l'attività.

La necessità della persistenza in capo al titolare dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività farmaceutica quale presupposto per l'esercizio della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 11, l. n. 475 del 1968, comporta che, ove, nel corso del rapporto, tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto a quella del titolare.

Né il regolare svolgimento del servizio può giammai impedire l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dalla legge nelle ipotesi, come quella in esame, in cui vengono meno i requisiti a tal fine richiesti. " (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 21 marzo 2007, n. 2612).

Essendo venute meno le condizioni previste dalla normativa vigente in materia per poter esercitare la gestione della farmacia con le predette determinate si disponeva quanto segue :

- la sospensione temporanea per la durata di sei mesi decorrenti dal 14/8/2015 della deliberazione del Comitato di Gestione della USL n. 21 di Fermo n. 676 del 17/11/1988 con la quale la Dr.ssa T.D. fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46

- la chiusura della farmacia de qua per un periodo di sei mesi decorrenti dal 14 agosto 2015 ;

In data 14 agosto 2015 la Dr.ssa T.D. ha presentato al Tar Marche un ricorso per ottenere l'emissione di misure cautelari monocratiche ante causam ex art. 61 CPA al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia delle citate determinate di chiusura dell'esercizio commerciale.

L'ASUR, in ottemperanza al Decreto di comparizione N. 278/2015 Reg. Prov.Cau. Tar Marche si è costituita in giudizio opponendosi alla concessione di misure cautelari .

Con decreto n. 278/2015 il Presidente del TAR Marche ha testualmente ritenuto quanto segue: *omissis.....accogliere – ante causam- le misure cautelari richieste al solo fine di assicurare interinalmente la continuità del servizio di distribuzione dei farmaci nel Comune di Monte Giberto, avvalendosi della temporanea collaborazione del Dr. Mirco Parmegiani, già nominato Direttore di farmacia precedentemente alla notifica del provvedimento di sospensione.....omissis .*

.....

La decisione adottata è comunque provvisoria in quanto l'art. 61 del Codice Processo Amministrativo fra l'altro così recita:

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. Omissis

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

Per quanto esposto la riapertura della farmacia rurale del Comune di Monte Giberto è da considerarsi provvisoria in attesa del riesame della fattispecie da parte del TAR Marche, a seguito di presentazione di nuovo ricorso .

In data 03/09/2015 la Dr.ssa T.D. ha notificato il previsto nuovo ricorso al Tar Marche .

E' quindi necessario procedere alla nomina del difensore dell' Ente in giudizio .

Per quanto sopra premesso


SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al TAR Marche opponendosi al ricorso notificato il 3/09/2015 e presentato dalla Dr.ssa T.D. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ;
2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo

Il Dirigente responsabile UOS Legale


Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo.

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione